COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28/11/2013

N. 50

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 460/2013 afferente la causa promossa da F. G. per ottenere risarcimento derivante dall'occupazione illegittima di terreni oggetto di procedure espropriative nell'ambito del PEEP/81 – Comparto 5.

L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre, alle ore 16:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di I^ convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio	X		
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi	X			14)	Mondello Gabriella		X	
4)	Bardazzi Annarita		X		15)	Mordini Alfredo	X		
5)	Brizzolara Gabriella		X		16)	Nucera Santo		X	
6)	Caveri Mauro	X			17)	Pinasco Luigi	X		
7)	Cesaris Valeria	X			18)	Pittau Aurora	X		
8)	Chiappara Massimo		X		19)	Sanguineti Matteo	X		
9)	Cignatta Patrizia	X			20)	Stefani Guido	X		
10)	Daneri Marco Luigi	X			21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Dasso Lorenzo	X			Presenti n. 16 Assenti n. 5				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento D.ssa Enrica Olivieri;

Premesso che in data 15/06/2004 il Tribunale di Chiavari, con sentenza n. 511/04, definiva, in primo grado di giudizio, la causa promossa da F. G. nei confronti del Comune di Lavagna – Cooperativa Edilizia Solidarietà S.r.l., accogliendola parzialmente e condannando il Comune al pagamento delle somme risarcitorie derivanti dall'occupazione illegittima di terreni oggetto di procedure espropriative nell'ambito del PEEP/81 – Comparto 5 – ed in corresponsabilità del fatto dannoso,nella misura del 50% con la Cooperativa stessa;

Preso atto che la suddetta sentenza ha coinvolto, e coinvolge tuttora, la Cooperativa Edilizia Solidarietà S.r.l. di Lavagna, sia quale soggetto assegnatario delle proprietà immobiliari espropriate, sia quale soggetto delegato dal Comune per l'esperimento degli atti e delle procedure di esproprio e di corresponsione sia delle anticipazioni che del saldo delle indennità determinate e liquidate a norma di legge, così come si evince dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 30.06.1982 e successiva convenzione ex art.35 della legge 865/71 in data 10.06.1983;

Rilevato che il Comune di Lavagna, con deliberazione della Giunta comunale n. 210 del 12/08/2004 ha promosso ricorso avverso tale sentenza presso la Corte d'Appello di Genova;

Preso atto che nelle more dell'emanazione del giudizio d'appello, la Corte d'Appello di Genova, con propria ordinanza R.G. 18/5/2005 n. 81/2005, ha rigettato l'istanza del Comune di Lavagna volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza del Tribunale di Chiavari 15/6/2004, n. 511/04 e ha condannato in solido il Comune stesso e la Cooperativa Edilizia Solidarietà S.r.l. al pagamento dell'indennità di esproprio e degli oneri ad essa conseguenti, stabilendo che il pagamento effettivo avvenisse a cura del Comune;

Rilevato che, a seguito di tale ordinanza il Comune di Lavagna:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.266 del 14/07/2005 ha preso atto dell'Ordinanza della Corte di Appello di Genova sopraccitata formulando la direttiva di attivare tutti gli atti necessari e consequenziali al provvedimento;

- con nota dirigenziale del 21.07.2005 ha messo in mora la Cooperativa di che trattasi invitandola al pagamento della quota di propria competenza;

;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.384 del 12/11/2005 ha attivato il recupero coattivo del credito nascente dalla sentenza nei confronti della Cooperativa stessa conferendo mandato ad un legale;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 in data 23/12/2005 ha provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da tale ordinanza quantificato in euro 2.460.651,02 (al netto di euro 360.129,53 già depositati presso la Cassa DDPP in data 11/5/1998) provvedendo al suo finanziamento mediante operazione di indebitamento a lungo termine;

- ha effettuato i pagamenti conseguenti a favore del creditore Sig.ra F. G.;

Preso atto che in data 3/4/2013 la corte d'Appello di Genova , con propria sentenza n.460/2013 ,comunicata al Comune in data 5/4/2013,ha confermato il giudizio di primo grado condannando il Comune di Lavagna e la Cooperativa di Solidarietà, obbligati solidarmente, al pagamento di ulteriori somme;

Visti i conteggi predisposti dal legale della controparte trasmessi al Comune in data 8/10/2013 , ancora in fase di verifica da parte dei competenti uffici,che prevedono il versamento delle seguenti somme, già decurtate di quanto versato nel corso degli anni 2006 e 2007:

- Euro 1.305.442,05 per capitale
- Euro 169.707,47 per rivalutazione fino al 31/7/2013
- Euro 190.342,12 per interessi calcolati fino al 31/7/2013
- Euro 25.376,00 per spese legali (già calcolate con l'IVA al 22%
- Euro 109.488,00 per spese di registrazione della sentenza 460/2013)

per un totale di euro 1.800.315,64 a cui deve essere aggiunta in via presuntiva la somma di euro 35.000,00 relativa a rivalutazione ed interessi maturati nel periodo 1/8-31/12/2013,così per un totale di euro 1.835.315,64;

Ritenuto che la spesa in argomento (derivante da sentenza) e composta per euro 1.305.442,05 da capitale e per euro 529.873,59 da spese per interessi, rivalutazione,spese legali e imposte , è ricompresa fra quelle contemplate dall'art. 194 lettera a) del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 e, a seconda della sua natura (spesa per investimenti o spesa corrente) deve essere allocata al Titolo I o al Titolo II del bilancio di previsione;

Ritenuto nello specifico di dover ricondurre la spesa relativa al pagamento del capitale conseguente all'esproprio , tra le spese di investimento così come previsto dall'art.3 comma 18 lettera e) della L.350/2003, mentre occorre allocare al titolo I le altre spese imposte dalla sentenza in quanto aventi natura di spese correnti;

Preso atto che l'onere di cui trattasi non può essere sopportato dal Comune nel corso del corrente esercizio né con risorse proprie, né mediante utilizzazione di proventi derivanti da "*alienazione di beni patrimoniali disponibili*", in quanto la massima parte dei beni di proprietà appartiene alla categoria dei "*beni patrimoniali indisponibili*", destinati all'esercizio di preminenti attività di istituto mentre quelli disponibili ,ancorchè inseriti in sede di predisposizione del bilancio ,nel piano delle alienazioni non hanno al momento trovato acquirenti stante l'attuale situazione di stasi del mercato immobiliare;

Atteso che in relazione a quanto sopra si rende necessario finanziare la spesa totale di euro 1.835.315,64 nel seguente modo :

- ***per euro 1.305.442,05*** (*spese di investimento*)mediante operazione di indebitamento a lungo termine secondo quanto consentito dal già citato articolo 194 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 dando atto che , a tal fine sono stati iscritti nel bilancio 2013 i relativi stanziamenti allocati al Titolo IV dell'Entrata (risorsa 5036053)e II della Spesa (Intervento 2010502);
- ***per euro 529.873,59*** *spese correnti* (maturate successivamente al 7/11/2001 e pertanto non finanziabili mediante ricorso all'indebitamento per il combinato disposto dell'art.5 comma 6 della legge costituzionale 3/2001e dell'art.41,comma 4 della L.448/2001) mediante imputazione della spesa al l'intervento 1010808 del bilancio 2014,ove con apposita variazione è stata stanziata la necessaria somma finanziata con entrate correnti;

Visti gli artt.193 – 194 e 202 e seguenti del decreto legislativo 18/8/2000 n.267;

Atteso che il Revisore unico è tenuto ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo.267/2000;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 20/11/2013;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 20/11/2013;

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Il **Sindaco – Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:
- presenti n. 16 (assenti i Consiglieri Bardazzi. Brizzolara, Chiappara, Mondello e Nucera), votanti n. 13, astenuti n. 3 (Cons. Barbieri, Landò e La Cava), favorevoli n. 13

DELIBERA

1. di riconoscere,ai sensi dell'art.194 del D.Lgsl.267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per una spesa di **€1.835.315,64, derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova 15/3/2013, n. 369/2013**, che ha condannato in solido il Comune di Lavagna e la Cooperativa Edilizia Solidarietà S.r.l. al pagamento dell'indennità di esproprio in oggetto e degli oneri ad essa conseguenti a favore di F. G.;

2. di finanziare l'onere di cui al punto 1) per un totale di euro 1.835.315,64 nel seguente modo:

- per **euro 1.305.442,05** (spese di investimento)mediante operazione di indebitamento a lungo termine secondo quanto consentito dal già citato articolo 194 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 dando atto che , a tal fine sono stati iscritti nel bilancio 2013 i relativi stanziamenti allocati al Titolo IV dell'Entrata (risorsa-5036053) e II della Spesa (Intervento 2010502);

3.

- per **euro 529.873,59** spese correnti (maturate successivamente al 7/11/2001 e pertanto non finanziabili mediante ricorso all'indebitamento per il combinato disposto dell'art.5 comma 6 della legge costituzionale 3/2001e dell'art.41, comma 4 della L. 448/2001) mediante imputazione della spesa all'intervento 1010808 del bilancio 2014, ove con apposita variazione, precedente numerò in data odierna è stata stanziata la necessaria somma finanziata con entrate correnti;

3 . dare atto che gli importi di cui ai punti precedenti sono ancora in corso di verifica da parte dei competenti uffici , in quanto è emersa una divergenza interpretativa sul dispositivo della sentenza , per cui l'Ente si riserva di rivedere in diminuzione le somme , anche a seguito di un ulteriore incontro con i legali della controparte;

4. di mandare agli organi competenti per l'esperimento delle azioni necessarie per l'ottenimento di un prestito a lungo termine di cui al punto 2);

5. di mandare ai competenti Organi per la liquidazione e l'ordinazione del pagamento dando atto che la quota capitale potrà essere pagata non appena avvenuta la realizzazione del prestito onde scongiurare l'ulteriore formazione di debito per l'aggiunta di altri interessi ed oneri, mentre le altre spese correnti dovranno essere pagate nei primi mesi dell'anno 2014;

6. di dare atto che il 50% delle somme dovute a seguito della Sentenza in oggetto sono poste a carico della Cooperativa Edilizia di Solidarietà S.r.l. per cui il Comune dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero di quanto anticipato;

7. **di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sez. Enti Locali – per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 227 del già citato D. Lgs. n. 267/2000;**

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Enrica Olivieri quale ha curato l'istruttoria e che lo stesso è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Sindaco – Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16 (assenti i Consiglieri Bardazzi. Brizzolara, Chiappara, Mondello e Nucera), votanti n. 13, astenuti n. 3 (Cons. Barbieri, Landò e La Cava), favorevoli n. 13

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

EO/fs

Comune di LAVAGNA
Protocollo Generale
Nr.0031598 Data 22/11/2013
Tit. 04.02 Arrivo

Allegato alla Delibera di C.C. Nr. 50 del 02 DIC 2013
28 NOV. 2013

VERBALE N. 25 DEL 21 novembre 2013

Il giorno 21 del mese di novembre dell'anno 2013 il sottoscritto revisore unico del comune di Lavagna nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13 aprile 2012, procede all'esame della proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della corte d'Appello di Genova n. 460/2013 afferente la causa promossa da Fenu Giuseppa per ottenere risarcimento derivante dall'occupazione illegittima di terreni oggetto di procedure espropriative nell'ambito del PEEP/81 – comparto 5.

Premesso

- che nella causa promossa da Fenu Giuseppa nei confronti del Comune di Lavagna e della Cooperativa Edilizia solidarietà s.r.l. il Tribunale di Chiavari in data 15/6/2004 con sentenza 511/04 accogliendo parzialmente le richieste del ricorrente, condannava il Comune al pagamento delle somme risarcitorie derivanti dall'occupazione illegittima di terreni oggetto di procedure espropriative nell'ambito del PEEP/81 – comparto 5 – nella misura del 50% con la Cooperativa stessa;
- che il comune di Lavagna ha promosso ricorso presso la Corte d'Appello di Genova avverso la sentenza sopra richiamata;
- che la Corte di Appello di Genova, nelle more del giudizio di appello, ha rigettato l'istanza del Comune di Lavagna volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado e ha condannato l'ente in solido con la cooperativa al pagamento dell'indennità di

esproprio, stabilendo che il pagamento effettivo avvenisse a cura del Comune;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 23/12/2005 l'ente ha già provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza della Corte di Appello per E. 2.460.651,02, provvedendo altresì al suo finanziamento mediante ricorso ad operazione di indebitamento a lungo termine;
- che il Comune ha provveduto al pagamento a favore del creditore e ha anche attivato la procedura di recupero coattivo nei confronti della cooperativa responsabile in solido;
- che in data 3/4/2013 la Corte di Appello di Genova con sentenza n. 460/2013 ha confermato il giudizio di primo grado condannando il comune e la cooperativa solidalmente al pagamento di ulteriori somme per un totale di E. 1.800.315,64 cui si sono aggiunte E. 35.000 in via presuntiva per ulteriori rivalutazioni e interessi maturati successivamente al calcolo predisposto dal legale e così per totali E. 1.835.315,64 di cui E. 1.305.442,05 per capitale ed E. 529.873,59 per spese, interessi e rivalutazione;
- che tali spese sono ricomprese tra quelle di cui all'art. 194 lett. a del TUEL poiché derivano da una sentenza della Corte di Appello e in particolare che la quota capitale va ricondotta tra le spese di investimento e le ulteriori somme vanno ricondotte tra le spese correnti;
- che tali spese non possono essere sopportate dal Comune nel corso del corrente esercizio e che pertanto si rende necessario finanziarle per E. 1.305.442,05 mediante indebitamento a lungo termine e per le restanti E.

529.873,59 mediante imputazione della spesa nel bilancio 2014 finanziata con entrate correnti ;

tutto quanto sopra premesso

si rende necessario ora procedere al riconoscimento formale di tale debito pari a complessive E. 1.835.315,64, ai sensi dell'art. 194 del TUEL;

Visto

il parere positivo di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Dirigente dei Servizi finanziari, conservati agli atti,

Rilevato

Che si rende necessario esprimere il parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL

Si esprime

Ai sensi del novellato art. 239 del TUEL come modificato dal D.L. 174/2012 parere favorevole in ordine alla proposta deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, e rispettati i principi di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

Del che è verbale.

Dott.ssa Donatella Fiorucci

Donatella Fiorucci

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)

Il Segretario Generale
(C. Orlando)

==========

Pubblicata in data 02 DIC. 2013 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)